

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 23 luglio 2004.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Boato, Bono, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgietti, Giovanardi, Maroni, Martinat, Martusciello, Matteoli, Miccichè, Mussi, Pecoraro Scanio, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 22 luglio 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

ANNUNZIATA ed altri: « Modifiche all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di estensione delle ipotesi di sequestro e confisca dei beni per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione » (5180).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 126-*ter* del regolamento.**

A norma del comma 1 degli articoli 72 e 126-*ter* del regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali:

S. 2742. — « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 » (*approvato dal Senato*) (5179).

A norma del comma 1 dell'articolo 126-*ter* del regolamento, è altresì assegnata alla XIV Commissione permanente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2003) (*doc. LXXXVII, n. 4*).

In considerazione della sospensione estiva dei lavori parlamentari, i termini per l'esame in sede consultiva e per l'esame in sede referente sono fissati, rispettivamente, a mercoledì 15 settembre e a martedì 28 settembre 2004.

**Ritiro di richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 21 luglio 2004, ha comunicato di ritirare la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Gavino Sanna a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (111).

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 14 giugno 2004, a pagina 2, prima colonna, penultima e ultima riga, deve leggersi: « CONI Servizi spa » e non « CONI Servizi » come stampato.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 22 luglio 2004, a pagina 5, seconda colonna, settima e ottava riga, deve leggersi: « CONI Servizi spa » e non « CONI Servizi » come stampato.

**DISEGNO DI LEGGE: RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO,  
NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DI-  
SPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA (APPROVATO  
DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (3297-B)**

**(A.C. 3297-B – Sezione 1)**

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI  
DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premesso che:

la delega al Governo prevista dall'articolo 1, comma 43, nel testo trasmesso dal Senato, reca principi e criteri direttivi assolutamente generici e ancor più ridotti rispetto a quelli già insufficienti approvati dalla Camera, tra l'altro eliminando proprio il riferimento alla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili in palese contrasto con la finalità della tutela ambientale sancita dall'articolo 9, secondo comma, della Costituzione;

ancor più appaiono assolutamente inadeguati quelli che vengono indicati come principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 1, comma 121, ma che in realtà si configurano sono come una mera definizione di ambiti – definizione priva di qualsiasi indicazione operativa cui il Governo dovrebbe attenersi – su materie che pure attengono a questioni di primaria rilevanza economica, sociale e ambientale. In tal modo, si lascia completamente mano libera al Governo, non vincolandolo ad alcun indirizzo, circostanza ancor più preoccupante alla luce della soppressione dei pareri parlamentari e regionali previsti dal testo approvato dalla Camera;

le succitate gravi lesioni di principi costituzionali si inseriscono in un contesto che presenta altresì una assai dubbia conformità con la normativa comunitaria, in particolare per quel che riguarda le disposizioni dell'articolo 1, commi 13 e 17, così come segnalato dalla documentazione predisposta dagli Uffici della Camera,

delibera

di non procedere all'esame del provvedimento.

**n. 1.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame è finalizzato al complessivo riordino del settore energetico, mediante la definizione dei principi fondamentali e degli obiettivi generali di politica energetica, anche con riguardo al riparto delle competenze legislative e amministrative tra Stato e autonomie territoriali, recando altresì una delega legislativa al Governo volta al riassetto normativo per settori della materia in oggetto;

l'intervento con disposizioni sia di carattere generale che di carattere specifico su di una materia la cui disciplina legislativa risulta particolarmente complessa, pone problemi di coordinamento con la disciplina vigente, atteso che il

disegno di legge in esame non dispone direttamente un riassetto complessivo della legislazione in materia di energia, ma si limita a recare in tal senso, all'articolo 1, comma 121, un'apposita delega legislativa;

all'articolo 1, comma 121, ove si definiscono i principi e criteri direttivi della delega per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, la clausola prevista dalla lettera *c*), ovvero « l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali » non appare idonea a consentire una piena armonizzazione della disciplina normativa interna e comunitaria;

la soppressione da parte del Senato della disposizione relativa al parere parlamentare che, nel testo approvato dalla Camera, era previsto in due fasi (in sede

istruttoria ed in sede di definitiva elaborazione del testo), e che prefigurava un meccanismo particolarmente idoneo a consentire un rafforzamento delle prerogative parlamentari ed il massimo coinvolgimento del Parlamento al procedimento di emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, insieme all'ampliamento dell'oggetto della delega, aggravava la violazione dell'articolo 76 della Costituzione per la carenza dei principi e dei criteri direttivi,

delibera

di non procedere oltre nell'esame del provvedimento.

**n. 2.** Castagnetti, Ruggeri, Verneti, Boccia.